Conto corrente con la Posta — Anno 88° — Numero 109

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 14 maggio 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 maggio 1947, n. 305.

Messa in liquidazione dell'Istituto nazionale « Luce ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti il regio decreto-legge 5 novembre 1925, n. 1985, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, il regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 122, convertito nella legge 24 giugno 1929, n. 1048, concernenti l'istituzione, le attribuzioni e l'ordinamento dell'Istituto nazionale « Luce » e successive modificazioni;

Visti i decreti luogotenenziali 3 luglio 1944, n. 163, 12 dicembre 1944, n. 407, 5 luglio 1945, n. 416 e l'articolo 8 del regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 465, riguardanti le attribuzioni del soppresso Sottosegretariato per la stampa, spettacolo e turismo;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'Istituto nazionale « Luce » è messo in liquidazione.

Le operazioni di liquidazione dovranno essere ultimate entro il termine massimo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per le finanze ed il tesoro, sarà provveduto alla nomina di un liquidatore.

Con lo stesso decreto sarà provveduto alla nomina di un Comitato di vigilanza, composto di tre membri scelti fra persone particolarmente esperte in materia.

Art. 3.

Il liquidatore prenderà in consegna i beni, gli archivi, i libri contabili e i documenti dell'ente, redigendo apposito inventario. Copia degli atti relativi alla consegna dovrà inviarsi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero delle finanze e del tesoro.

Art. 4.

Il liquidatore ha i poteri necessari per la liquidazione delle attività nei limiti stabiliti dal presente decreto.

Il liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle finanze e del tesoro e sotto il controllo del Comitato di vigilanza.

Art. 5.

Ogni rapporto di impiego o di lavoro tra l'Istituto nazionale « Luce » ed il personale dipendente di ruolo e non di ruolo, qualunque sia la posizione di fatto o di diritto in cui si trova, cessa alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il liquidatore potrà, tuttavia, mantenere temporaneamente in servizio, il personale strettamente indispensabile per le operazioni di liquidazione.

Art. 6.

Entro il termine di novanta giorni dalla data della nomina il liquidatore dovrà provvedere:

a) alla formazione dello stato attivo e passivo;

b) alla predisposizione del piano di liquidazione da sottoporre al Comitato di vigilanza. In seguito all'approvazione del piano da parte del Comitato stesso il liquidatore provvederà alla realizzazione delle attività nei limiti necessari per il soddisfacimento dei creditori e per il rimborso agli enti fondatori delle quote di partecipazione versate all'atto della costituzione dell'ente. L'edificio di proprietà dell'Istituto nazionale « Luce » nella zona del Quadraro (Roma) sarà ceduto al Demanio dello Stato al prezzo da stabilirsi sulla base di apposita perizia. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del liquidatore e del Comitato di vigilanza, sarà determinata la destinazione degli stabilimenti industriali annessi all'edificio suddetto.

Le azioni dell'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche (E.N.I.C.), in proprietà dell'Istituto nazionale « Luce », gli impianti e le attrezzature tecniche ed il residuo patrimonio dell'Istituto stesso saranno devoluti allo Stato. Le forme della gestione di tali attività dovranno essere previste nel piano di liquidazione di cui alla lettera *b)* del presente articolo.

Art. 7.

La gestione della liquidazione è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle finanze e del tesoro, alla cui approvazione dovranno essere sottoposti il piano di liquidazione e tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Art. 8.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del liquidatore e del Comitato di vigilanza, sarà provveduto alla riorganizzazione dei servizi di competenza dell'ente ritenuti di pubblico interesse nonchè alla determinazione delle forme di gestione delle attività dell'ente devolute allo Stato.

Art. 9.

Il Ministro per le finanze ed il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio e ad effettuare anticipazioni sul prezzo di vendita dell'edificio di cui al precedente articolo 6 per provvedere alle più urgenti necessità della liquidazione.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 66. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 maggio 1947, n. 306.
Norme per l'organizzazione del Ministero della difesa.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 17, che ha riunito in un unico Ministero i Ministeri della guerra, della marina militare e dell'aeronautica;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze e il tesoro, e per la difesa;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Fino a quando non sarà stabilito l'ordinamento definitivo del Ministero della difesa, restano fermi gli ordinamenti vigenti per le Amministrazioni militari riunite nel Ministero predetto, salvo quanto disposto nei successivi articoli.

Art. 2.

Il Gabinetto del Ministro per la difesa è composto di:

1) un capo di Gabinetto;
2) un segretario particolare;
3) non più di quindici funzionari civili dei gruppi *A* e *B* o ufficiali;
4) non più di ventiquattro impiegati di gruppo *C* o sottufficiali delle Forze armate per i servizi di archivio e di copia.

I funzionari ed impiegati delle tre preesistenti Amministrazioni e gli ufficiali addetti al Gabinetto, compresi nelle categorie indicate ai numeri 3 e 4, debbono essere in misura pari per ciascuna delle Amministrazioni stesse.

Nel Gabinetto del Ministro per la difesa e nelle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato possono essere addetti ai servizi degli archivi riservati anche ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi ed ufficiali, di grado non superiore a quello di capitano, o sottufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, ultimo comma, del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e dell'art. 181, settimo comma, del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per i distacchi e le aggregazioni ivi previste.

Art. 3.

Il coordinamento dei servizi di competenza delle direzioni generali e degli altri uffici del Ministero è effettuato, per ciascuna delle tre Amministrazioni militari preesistenti, da un segretario generale.

I segretari generali sono nominati con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la difesa, sentito il Consiglio dei Ministri, e dipendono direttamente dal Ministro per la difesa, nonchè dai Sottosegretari di Stato, nell'ambito delle attribuzioni ai medesimi delegate.

Art. 4.

Nell'ufficio leggi e decreti del Ministero della difesa presso il Gabinetto del Ministro sono riuniti gli uffici legislativi già esistenti presso i Ministeri della guerra, della marina militare e dell'aeronautica. All'ufficio predetto possono essere addetti anche magistrati dell'ordine giudiziario e amministrativo ed avvocati dello Stato.

Art. 5.

Appositi uffici distaccati assicurano il coordinamento dei servizi del bilancio ed amministrativi presso ciascuna delle tre Forze armate.

Ad essi compete altresì di promuovere e coordinare la liquidazione delle gestioni scadute e la resa dei relativi conti.

Per il comune indirizzo nella formazione del bilancio il Ministro si vale di un Comitato composto dei capi di Stato Maggiore e dei segretari generali delle singole Forze armate, al quale partecipano i capi degli uffici, di cui al 1° comma, ed i capi ragionieri. Il Comitato è presieduto dal Ministro.

Art. 6.

Fino alla data di entrata in vigore del presente decreto rimangono in funzione i Gabinetti costituiti presso le preesistenti Amministrazioni militari.

La disposizione dell'art. 3 del decreto legislativo 14 settembre 1946, n. 112, si intende applicabile anche ai Gabinetti costituiti presso i soppressi Ministeri della guerra e dell'aeronautica, sostituiti agli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi gli ufficiali di grado non superiore a quello di capitano.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI — GASPAROTTO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 68. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 maggio 1947, n. 307.

Norme relative al Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto lo Statuto della Regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il Commissario dello Stato previsto dall'art. 27 dello Statuto della Regione siciliana risiede a Palermo.

Art. 2.

Il Commissario è scelto tra funzionari dello Stato, anche a riposo, di grado non inferiore al 4° ed è nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Al Commissario spetta, per la durata della carica, il trattamento del grado 3°, nonchè una indennità per spese di rappresentanza, la cui misura è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per le finanze ed il tesoro.

Art. 4.

Per il funzionamento del proprio ufficio il Commissario si avvale di personale comandato dipendente dalle Amministrazioni dello Stato.

La composizione dell'ufficio ed il numero del personale saranno stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per le finanze ed il tesoro.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — SCELBA — GULLO — CAMPILLI — GASPAROTTO — GONELLA — SERENI — SEGNI — FERRARI — CACCIATORE — MORANDI — ROMITA — VANONI — ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1947
Atti del Governo, registro n. 8, *foglio n.* 67. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 marzo 1947, n. 308.

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare una donazione.

N. 308. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Milano viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 50.000 disposta in suo favore dalla signora Nina Talamona Luraschi, con atto pubblico in data 6 luglio 1944, per l'istituzione di un premio annuale da intitolarsi al nome del sottotenente Enrico Zanotti e da conferirsi al laureato in chimica industriale dell'Università di Milano, che abbia riportato la migliore votazione.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 marzo 1947, n. 309.

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare una donazione.

N. 309. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Firenze viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 30.000 nominali, in titoli di Rendita italiana 5 % disposta in suo favore dal sig. Antonio Marzi, con atto pubblico in data 16 giugno 1943, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al nome di Aldo Marzi e da conferirsi ad uno studente iscritto alla Facoltà di farmacia dell'Ateneo stesso, di disagiate condizioni economiche.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1947

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1946.

Estinzione del diritto esclusivo di pesca in parte del lago di Como.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Como n. 2224/121 - Div. V, del 7 dicembre 1885, col quale veniva riconosciuto a favore della signora duchessa Maria Serbelloni ved. Crivelli il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago di Como, ramo di Lecco, di fronte ai beni della Casa Serbelloni in territorio di Bellagio, fino alla metà del lago;

Visto l'atto di donazione ricevuto dal dott. E. C. Mira in Milano addì 4 maggio 1920, col quale il vantato diritto di cui sopra venne trasferito alla Società lombarda per la pesca e l'acquicoltura ora Consorzio lombardo per la tutela della pesca in forza dell'art. 62 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931 n. 1604.

Considerato che la documentazione presentata risulta incompleta e che comunque manca il titolo originario del diritto ed il Consorzio predetto con lettera del

1° ottobre 1936 dichiarò che di fatto non aveva mai goduto il diritto stesso;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della Sezione prima del 14 settembre 1943;

Decreta:

E' revocato il decreto del Prefetto di Como, numero 2224/121, Div. V, del 7 dicembre 1885, per mancanza dei requisiti di legge e di conseguenza è dichiarato estinto il diritto esclusivo di pesca nel lago di Como, ramo di Lecco, in territorio di Bellagio, fino alla metà del lago, già riconosciuto col predetto decreto prefettizio alla duchessa Maria Serbelloni ved. Crivelli e quindi trasferito all'attuale Consorzio lombardo per la tutela della pesca.

L'esercizio della pesca nelle dette acque è dichiarato libero a tutti sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 luglio 1946

Il Ministro: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1946
Registro Agricoltura e foreste n. 16, foglio n. 240.

(2166)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria e dalla manovalanza generica dei comuni di: 1) Altavilla Irpina; 2) Andretta; 3) Ariano Irpino; 4) Atripalda; 5) Avellino; 6) Bagnoli Irpino; 7) Bisaccia; 8) Calitri; 9) Carife; 10) Cervinara; 11) Conza della Campania; 12) Domicella; 13) Grottaminarda; 14) Guardia Lombardi; 15) Lacedonia; 16) Lioni; 17) Mirabella Eclano; 18) Montefalcione; 19) Montella; 20) Monteverde; 21) Morra De Sanctis; 22) Pietradefusi; 23) Prata P. U.; 24) Pratola Serra; 25) Quindici; 26) Rotondi; 27) Sant'Angelo dei Lombardi; 28) San Martino Valle Caudina; 29) Savignano; 30) Solofra; 31) Trevico; 32) Tufo; 33) Vallata; 34) Villanova del Battista; 35) Avella; 36) San Mango sul Calore; 37) Volturara Irpina che si trovano involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ROMITA

Il Ministro per le finanze e il tesoro
CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 6, foglio n. 45.

(2153)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Piacenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere (com-

presa l'estrattiva) di tutta la provincia di Piacenza, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ROMITA

Il Ministro per le finanze e il tesoro
CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 6, foglio n. 48

(2151)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Grosseto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori della categoria edilizia, metalmeccanica e manovalanza generica e delle industrie estrattive dei comuni di Grosseto, Monte Argentario, Follonica, Castiglione della Pescaia, Gavarrano, Roccastrada, Pitigliano, Castellazzara e Santa Fiora, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ROMITA

Il Ministro per le finanze e il tesoro
CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 6, foglio n. 47.

(2152)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1947.

Attribuzioni alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli della gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Montorio nei Frentani (Campobasso), Sant'Elena Sannita (Campobasso), Moscufo (Pescara), Boiano (Campobasso), Mozzagrogna (Chieti) e Decollatura (Catanzaro).

IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che le Casse comunali di credito agrario di Montorio nei Frentani (Campobasso), Sant'Elena Sannita (Campobasso), Moscufo (Pescara), Boiano (Campobasso), Mozzagrogna (Chieti) e Decollatura (Catanzaro) non possano utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Montorio nei Frentani (Campobasso), Sant'Elena Sannita (Campobasso), Moscufo (Pescara), Boiano (Campobasso), Mozzagrogna (Chieti) e Decollatura (Catanzaro) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti degli anzidetti enti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1947

p. *Il Ministro per le finanze e tesoro*
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(2084)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1947.

Sostituzione del sindaco del Monte di credito su pegno di Montelepre (Palermo).

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il provvedimento con il quale il sig. Pietro Provenzano venne nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Montelepre;

Considerato che il sig. Provenzano è scaduto dalla carica e che occorre procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il sig. Giovanni Tripisciano di Giuseppe è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Montelepre (Palermo) per il triennio 1947-1949.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(1922)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1947.

Sostituzione del presidente del Monte di credito su pegno di Cascia (Perugia).

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il provvedimento con il quale il geom. Igino Pesaresi venne nominato presidente del Monte di credito su pegno di Cascia (Perugia);

Considerato che il sig. Pesaresi si è dimesso dalla carica e che occorre, pertanto, provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Claudio Trinchini è nominato presidente del Monte di credito su pegno di Cascia (Perugia), per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(1921)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1947.

Approvazione di un tasso di premio relativo ad una tariffa di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, della Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Trieste.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di un tasso di premio relativo ad una

tariffa di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Trieste, è autorizzata ad adottare il tasso del 62,28 per ogni cento lire di capitale assicurato in base alla tariffa SC — capitale differito a premio unico, con controassicurazione — per contratti stipulati da assicurati di età 62 anni, per una durata di 10 anni.

Art. 2.

La predetta Società è autorizzata ad applicare al predetto tasso l'aumento del 4 % sul premio di cui al decreto Ministeriale 3 dicembre 1945.

Roma, addì 12 aprile 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(1906)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Mogliano Veneto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 22 gennaio 1947, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Mogliano Veneto (Treviso), di un mutuo di L. 2.388.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1975)

Autorizzazione al comune di Arco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 27 gennaio 1947, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Arco (Trento), di un mutuo di L. 1.243.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1976)

Autorizzazione al comune di Contursi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 27 gennaio 1947, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Contursi (Salerno), di un mutuo di L. 483.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1977)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Brescia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 28 aprile 1947, l'ing. Maioli Edoardo è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Brescia.

(2109)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO E PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 9 maggio 1947 - N. 97

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	76,20
Id. 3,50 % 1902	76,60
Id. 3 % lordo	65,50
Id. 5 % 1935	86,35
Redimibile 3,50 % 1934	72,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	81,15
Id. 5 % 1936	88,10
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	95,325
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	93,575
Id. 5 % (15 settembre 1950)	93,40
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	92,675
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	92,575
Id. 5 % (15 aprile 1951)	93,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,425
Id. 5 % convertiti 1951	93 —

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quattordici posti di ingegnere in prova nel ruolo dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, indetto con decreto Ministeriale 1° agosto 1946.

Visto il proprio decreto in data 1° agosto 1946, col quale è stato indetto un concorso per esami, riservato ai reduci, per il conferimento di quattordici posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A* del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto l'art. 10 del decreto medesimo;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a quattordici posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A* del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, indetto con decreto Ministeriale 1° agosto 1946, avranno luogo in Roma nei giorni 19, 20 e 21 maggio 1947, alle ore 8.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 maggio 1947

Il Ministro: CAMPILLI

(2207)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.